

Avv. Danilo Granata

C.so L. Fera 32 - Cosenza

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA AL DECRETO PRESIDENZIALE DEL 08.07.2024, N. 3084-2024, RESO DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV TER, NEL GIUDIZIO N.R.G. 7359-2023

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di MARIA ROSA GRANATA, in base all'autorizzazione di cui al Decreto presidenziale n. 3084-2024 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. IV Ter, nell'ambito del giudizio nrg 7359-2024,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. IV Ter ; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 7359-2024;
 - il ricorso è stato presentato da Maria Rosa Granata;
 - Il ricorso è stato presentato contro: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Commissione Ripam/Formez Pa, Ministero della giustizia, Commissione esaminatrice e sottocommissioni;
Il ricorso è stato altresì notificato a n. 2 potenziali controinteressati;
- 1) con il ricorso è stato proposto l'**annualmento**: della **Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d'Appello di Bologna per 196 unità** del *Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*, pubblicata il 17.06.2024 sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica – Portale del Reclutamento InPA, nonché il relativo atto di approvazione, nella parte in cui non viene ricompresa la ricorrente; della Graduatoria di merito comprensiva degli idonei, sebbene, allo stato, non pubblicata; dell'Avviso del 27.06.2024 di scorrimento delle Graduatorie ancora capienti di cui al provvedimento [P.D.G. prot. n. prot. m dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID](#), nelle parti di interesse, e i relativi elenchi; dell'Esito della prova scritta digitale di parte ricorrente, per come inserito nell'area personale di Formez Pa, ove di interesse; degli atti e/o verbali inerenti la formulazione dei quiz di cui in narrativa e di ogni atto e/o verbale di correzione della prova, sebbene allo stato sconosciuti; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi presso il Distretto di interesse e ove lesivi; b. i contratti di

lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando di concorso, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. la busta sorteggiata ove occorrente; **e per l'accertamento del diritto della ricorrente** al riesame del proprio punteggio per i motivi esposti in narrativa, **nonché per la condanna** del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea e consequenzialmente collocata nella graduatoria di riferimento; **con conseguente condanna in forma specifica** delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della ricorrente in relazione ai quiz di cui in narrativa e secondo quanto esposto adottando all'uopo ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione.

- con il ricorso si lamenta l'ambiguità di n. 2 quesiti della prova scritta svolta.
- I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità - Violazione e/o falsa applicazione di Linee Guida - Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994 - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio della par condicio concorsorum - Violazione dell'art. 51 Cost. - Disparità di trattamento - Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost - Violazione del principio del buon andamento amministrativo - Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - Contraddittorietà tra atti amministrativi - Violazione del legittimo affidamento.

All'esito della prova scritta del concorso, Maria Rosa Granata ha conseguito il punteggio complessivo di 19.875 (di cui Corrette: 30 - Errate: 7 - Non Date: 3), risultando quindi non idonea (per non aver superato i 21/30esimi). Tramite ricorso si chiede il riesame del punteggio ottenuto, per effetto della presenza all'interno del test di ben 2 quiz ambigui e/o errati. Esaminiamoli brevemente.

Alla domanda n. 10 la ricorrente, infatti, ha dato risposta corretta.

A norma dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è previsto il diritto dell'accusato, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, di poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio?

- a) *Sì, quando lo esigono gli interessi della giustizia.*
- b) *No, solo nei casi espressamente previsti dagli ordinamenti interni dei singoli Stati membri.*
- c) *Sì, sempre.*

Orbene, tenuto conto del tenore letterale della norma richiamata nonché della ratio della medesima, è indubbio che il diritto ad un difensore rappresenta un diritto fondamentale tra quelli che costituiscono la nozione di processo equo e garantisce l'effettività del resto delle garanzie indicate nell'articolo 6 della Convenzione. l'articolo 6 § 3 c) conferisce all'accusato un diritto più generale all'assistenza e al sostegno di un avvocato durante tutto il procedimento (Can c. Austria, rapporto della Commissione, § 54). Il diritto di ciascun accusato di essere effettivamente difeso da un avvocato è uno degli elementi fondamentali del processo equo (Salduz c. Turchia [GC], § 51; Ibrahim e altri c. Regno Unito [GC], § 255; Simeonovi c. Bulgaria [GC], § 112; Beuze c. Belgio [GC], § 123). Vero è che la norma fa riferimento a "interessi di giustizia" ma con ciò si riferisce alla necessità di una prova da parte dell'accusato della di sua *indigenza*. nella specie, il quesito dà già "per certo" che il soggetto "non abbia mezzi sufficienti" e che dunque sia "indigente"; pertanto, la risposta corretta è "Sì, sempre"; di contro, sarebbe stata soluzione "Sì, quando lo esigono gli interessi di giustizia", se nel quesito non si fosse specificato che l'accusato non fosse *indigente*.

A seguito del riesame su tale quiz, la ricorrente diverrebbe idonea.

Ancora, altro quesito incriminato è il n. 9, così formulato:

A norma dell'art. 25 della legge 241/1990, in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,

agli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il richiedente:

a) Può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la determinazione di diniego.

b) Può inoltrare richiesta di riesame della determinazione di diniego presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nonché presso l'amministrazione resistente.

c) Può solo presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per ambito territoriale.

La soluzione indicata dalla resistente è la b), mentre la ricorrente ha *flaggato* l'opzione a), incorrendo così in penalità.

In realtà, nessuna delle opzioni è da considerarsi risposta completamente corretta e, nello stesso tempo, completamente inesatta e, ad ogni modo, avuto riguardo al tenore letterale della norma, la risposta della ricorrente non può dirsi meno esatta della soluzione della resistente.

Avuto riguardo alla norma richiamata nella domanda, e in particolare al suo comma 4, la risposta data dalla ricorrente non può dirsi errata completamente, nella parte in cui prevede il ricorso al TAR; elemento invece non contemplato dalla soluzione che pertanto è da ritenersi “monca” e quindi incompleta. Il ricorso al TAR – come anticipato – si incardina all’interno di un rito a cui – come notorio – il codice del processo amministrativo dedica diverse disposizioni (art. 116 e ss. c.p.a.), e tale rimedio ben può essere esperito avverso atti e/o dinieghi provenienti dall’Amministrazione centrale e/o periferica (si pensi, a titolo esemplificativo, alla mancata ostensione di una Graduatoria da parte del Ministero della Giustizia a seguito di istanza ex art. 22 L. 241/1990, senza dubbio in tale caso l’interessato potrebbe rivolgersi al G.A. tramite il rimedio ex art. 116 cpa). Nella specie, peraltro, il quesito si rivolge non ad una partizione specifica, ma alla norma in generale e, pertanto, la stessa va letta e interpretata nella sua totalità.

E, dunque, anche in riferimento a tale quiz, la ricorrente avrebbe diritto al recupero della penalità e all’assegnazione del punteggio positivo, per un totale di 22,125 (cui poi si sommerebbe il punteggio derivante dalla valutazione dei titoli).

Il test somministrato alla ricorrente è, dunque, particolarmente viziato vista la presenza di numerosi quesiti ambigui, con duplice soluzione o addirittura duplicati.

Al riguardo si rammenti che, come noto, la P.A., nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è però configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve

prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R. , Roma , sez. III , 05/11/2019 , n. 12643).

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente non sono agevolmente individuabili sicchè la p.a. resistente ha deciso di non pubblicare la Graduatoria di merito comprensiva degli idonei, ma soltanto quella dei vincitori; in ogni caso, sebbene non individuabili, controinteressati sono tutti i candidati che verrebbero scavalcati dalla ricorrente in caso di esito positivo, in tutto o in parte, del presente gravame e, quindi, tenendo conto del solo punteggio della prova scritta, i concorrenti per il profilo Giustizia che hanno un punteggio compreso tra i 19.875 e i 22.125 (punteggio massimo perseguibile da parte ricorrente), mentre, tenendo conto anche della valutazione titoli, possono dirsi potenziali controinteressati anche i soggetti collocati in graduatoria sino al punteggio di 30.925.

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Decreto presidenziale n. 3084/2024, pubblicata lo scorso 08 luglio, si precisa che *“Ritenuto invece, in accoglimento di puntuale istanza di parte e fermo restando il vaglio in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio, di doverne disporre l’integrazione per pubblici proclami, in base all’art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:*

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della

Giustizia, dal quale risulti:

- 1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. - il nome della parte ricorrente e l’indicazione delle amministrazioni intimare;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;*
- 4.- l’indicazione dei controinteressati;*
- 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il*

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.".

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro

generale del ricorso (R.G. 7359/2024) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio- Roma” della sezione “T.A.R.”;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso, il decreto reso dalla Sezione IV Ter del TAR Lazio - Roma, pubblicato il 08.07.2024, n. 3984-2024, *sub* r.g. 7359/2024, e l’elenco dei controinteressati.

L’Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, del decreto cautelare e dell’elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Amministrazione, del ricorso, del decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza (Cs), 09.07.2024

Avv. Danilo Granata